

**SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA
PER LA FORNITURA/ REALIZZAZIONE DI**

(CIG _____)

TRA

Il Comune di Milano - CF e P.IVA 01199250158, rappresentato dal Direttore _____ domiciliato per effetto della sua carica in Milano, piazza Scala 2, autorizzato alla stipulazione del presente contratto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 71 - comma I - punto D - dello Statuto del Comune di Milano, esclusivamente nell'interesse del Comune (di seguito anche solo il Comune oppure lo sponsee)

E

L'operatore _____ avente sede legale in _____
Via _____ P. I.V.A e codice fiscale _____
legalmente rappresentato da _____ nato
a _____ il _____ C.F. _____
in qualità di _____

che ai fini del presente atto elegge a proprio domicilio fiscale la suindicata sede (di seguito anche solo "sponsor");

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1953 del 29/12/2022 sono state approvate le linee di indirizzo " *per l'individuazione di sponsor tecnici per la realizzazione di interventi di conservazione restauro e valorizzazione di Palazzo Marino*";

Gabinetto del Sindaco
Area Affari Generali

- con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ dell'Area Affari Generali del Gabinetto del Sindaco, è stato approvato l'Avviso per la selezione di sponsor tecnici, pubblicato sul sito web del Comune di Milano;
- in esito al procedimento di selezione avente ad oggetto la sponsorizzazione tecnica per "_____" con determinazione dirigenziale n. ____ del _____ è stata aggiudicata la sponsorizzazione tecnica a _____ ;
- nei confronti dell'operatore aggiudicatario sono stati espletati tutti i controlli necessari per la verifica del possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione e per l'esecuzione del presente contratto.

Ciò sopra premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse ed i seguenti allegati formano parte integrante del presente contratto: -

- allegato 1: -----
- allegato 2: -----
- allegato 3: -----
- -----

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di sponsorizzazione tecnica per "_____" come descritto nell'allegato "1", parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Lo sponsor provvederà a fornire tutti i mezzi, i materiali e risorse umane necessari alla corretta fornitura/esecuzione/attività. Parimenti sono a carico del soggetto affidatario eventuali attività aggiuntive offerte in sede di selezione, comprensivi delle autorizzazioni necessarie a cura degli Uffici comunali preposti, della Soprintendenza o altri Enti coinvolti.

Lo sponsor dovrà inoltre provvedere, sostenendone per intero tutti i costi relativi, nessuno escluso, all'esecuzione del presente contratto.

Gabinetto del Sindaco
Area Affari Generali

Le opere realizzate da progetto saranno trasferite nella piena e incondizionata proprietà e disponibilità del Comune di Milano.

Art. 3 - DURATA

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione, fino alla consegna finale all'Amministrazione comunale del progetto/opera/fornitura/attività, prevista per il giorno _____.

A decorrere dalla data di consegna dei luoghi allo sponsor, lo stesso è autorizzato ad effettuare le opere/forniture/installazioni/attività in conformità al progetto proposto, avviando le attività entro e non oltre gg. 10.

Al termine della fornitura o in pendenza della stessa, nel caso di recesso o risoluzione del presente contratto, gli obblighi contrattuali rimangono a carico dello sponsor fino alla sottoscrizione congiunta del verbale di riconsegna dei luoghi, previa verifica in contraddittorio dello stato della medesima e salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere allo sponsor tutti gli interventi necessari a riportare l'area a condizioni idonee di manutenzione, efficienza e fruibilità con impianti, attrezzature, finiture ecc., funzionali all'uso cui sono destinati.

Nel caso di risoluzione in danno, l'Amministrazione può riprendere in consegna l'area anche unilateralmente e con effetto immediato dalla relativa comunicazione inviata via pec, rimanendo fermi tutti gli obblighi dello sponsor di cui sopra.

Art. 4 - VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE E FATTURAZIONE

Le parti convengono, di comune accordo, nel quantificare in €, oltre IVA% dovuta ai sensi di legge, pari ad €, per un totale di €, il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza del presente contratto.

Lo Sponsor si impegna ad emettere fatture elettroniche corrispondenti alle prestazioni eseguite entro 10 giorni solari dalla rendicontazione dello stato di attuazione del progetto _____ approvata dal Responsabile Unico del Procedimento o Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che provvederà altresì alla acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'operatore (DURC).

Gabinetto del Sindaco
Area Affari Generali

A sua volta il Comune di Milano provvederà ad emettere fattura per pari importo (quanto ad imponibile ed IVA) per la visibilità concessa a titolo di sponsorizzazione a favore dello Sponsor.

Trattandosi di un'operazione permutativa non è soggetta al meccanismo dello split payment così come previsto dalla circolare 27/E del 07/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate.

La fattura, il cui invio sarà concordato con il Responsabile Unico del Procedimento o Direttore dell'Esecuzione del Contratto (se nominato), dovrà essere inviata in formato elettronico come previsto dal D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014. Con il decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e i relativi allegati, reperibili sul sito di FatturaPa sono state definite le modalità di formazione, emissione e trasmissione della fattura elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

La fattura sarà intestata a: **COMUNE DI MILANO - CF...**

Dovrà essere redatta in lingua italiana ed espressa in valore in Euro e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: i riferimenti del contratto, il codice identificativo dell'unità organizzativa competente per la gestione del contratto; il numero di CIG; il codice di esigibilità IVA "I" per Iva ad esigibilità immediata; eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge; codice IPA; tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB - ABI - IBAN - ecc.).

Nella sezione "1.1.4 "CodiceDestinatario" dovrà essere indicato obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio: TPFZUC (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Lo Sponsor è l'unico obbligato nei confronti del Comune di Milano per gli impegni di cui al presente contratto con assunzione, per tutta la sua durata, di ogni responsabilità in merito all'esecuzione delle prestazioni, obbligandosi a mantenere indenne il Comune di Milano da qualsiasi pretesa di terzi.

Lo Sponsor, oltre a quanto in prosieguo stabilito, si impegna:

Gabinetto del Sindaco
Area Affari Generali

- a finanziare totalmente e a realizzare il progetto oggetto di sponsorizzazione in conformità all'offerta aggiudicata per un valore complessivo finale pari a euro _____ (diconsi ----- /00) oltre IVA per legge;
- alla progettazione/opere/fornitura/attività installazione nella sua totalità, compresa verifica di conformità/collaudo rilasciato da professionista abilitato incaricato dallo sponsor, nel rispetto delle tempistiche offerte nonché, se previsto, alla manutenzione del progetto oggetto di sponsorizzazione mediante soggetti in possesso dei requisiti tecnici previsti, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. “;
- a concordare un piano di comunicazione con l'Amministrazione comunale e rispettarlo;
- a progettare, realizzare, installare, mantenere, sorvegliare, sostituire e rimuovere i mezzi del piano di comunicazione commerciale della sponsorizzazione;
- ad agire per tutta la durata del presente contratto con correttezza e lealtà e nel rispetto di elevati principi etici, senza causare alcun danno alla sua immagine e/o reputazione;
- a versare se necessario il canone unico patrimoniale e la TARIG, ove previsto, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in conformità al vigente Regolamento comunale;
- a rispettare il Regolamento sulla Pubblicità e versare l'imposta pubblicitaria e gli oneri fiscali connessi all'installazione del/degli eventuale/i manufatto/i pubblicitario/i dal Comune di Milano in conformità al Regolamento stesso;
- ad ottenere tutti gli eventuali permessi e/o autorizzazioni necessari (ivi compresi quelli riguardanti l'occupazione del suolo pubblico o della Soprintendenza), rilasciati dagli Uffici comunali interessati e/o dagli Enti coinvolti per le specifiche competenze;
- a condividere, ai sensi del D. Lgs 152/06 “Testo Unico sull'Ambiente” i valori di fondo attraverso la salvaguardia ed i miglioramenti delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali. In particolare lo Sponsor dovrà osservare le norme in materia di trasporto e smaltimento rifiuti, di riduzione delle emissioni in atmosfera (protocollo di Kyoto) e di salvaguardia delle acque e del suolo.
- a stipulare idonea assicurazione RC comprensiva di Responsabilità Civile verso terzi nonché di copertura di qualsiasi danno arrecato a terzi ed al patrimonio del Comune

Gabinetto del Sindaco
Area Affari Generali

di Milano nell'esecuzione della prestazione e nello svolgimento delle attività collegate alla sponsorizzazione in misura adeguata alla realizzazione del progetto;

- presentare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nella misura del 10% del valore del progetto;

L'Amministrazione Comunale è sollevata senza eccezioni o riserve da ogni forma di responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dello svolgimento del progetto sponsorizzato.

Art. 6 - OBBLIGHI DELLO SPONSEE

Il Comune di Milano si impegna a garantire allo sponsor:

- il ritorno di immagine mediante la possibilità di promozione commerciale così come individuata nel piano di comunicazione della sponsorizzazione, anche mediante la veicolazione di marchi e brand nelle modalità e negli spazi come individuati nel piano di comunicazione e commisurati al valore della sponsorizzazione;
- la visibilità/citazione del logo/marchio/ragione sociale nelle campagne di comunicazione connesse al progetto (conferenze stampa, manifesti opuscoli, inserzioni pubblicitarie sui giornali e nelle trasmissioni radio, sulle pagine web);
- la possibilità, previo assenso dell'Amministrazione, di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione;
- la possibilità di organizzare eventi, come inseriti nel piano di comunicazione e commisurati al valore della sponsorizzazione, previa acquisizione delle autorizzazioni/concessioni necessarie;
- la possibilità di associare il brand all'area specifica sulla base delle indicazioni e delle valutazioni dell'Amministrazione comunale.
- la possibilità di posizionamento di impianti pubblicitari su eventuali ponteggi o sulle aree di cantiere, per il periodo corrispondente all'esecuzione dei lavori;
- l'esenzione dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale per le occupazioni non commerciali relative ad iniziative/eventi derivanti da sponsorizzazioni tecniche, ai sensi dell'art. 31 lett.j punto 2) del vigente Regolamento, approvato dal Consiglio

Gabinetto del Sindaco
Area Affari Generali

Comunale con deliberazione n. 23 del 11/03/2021; la suddetta esenzione è da applicarsi anche al periodo di tempo necessario all'allestimento e disallestimento delle strutture/installazioni previste;

- l'individuazione del coefficiente 0,50 per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale riferito alle occupazioni di suolo pubblico dei manufatti destinati alla promozione e/o vendita dei prodotti dello sponsor e degli eventuali totem temporanei identificativi delle iniziative, all'interno del range 0,20/0,80, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 11/03/2021, in quanto collegate ad iniziative meritevoli e di interesse civico che valorizzano il territorio cittadino.

Art. 7 – FORNITURA, INSTALLAZIONE E PERSONALE IMPIEGATO

Ove non provveda direttamente alla fornitura, lo sponsor procede all'intervento affidando al fornitore/ installatore/ esecutore indicato in sede di offerta. È facoltà dello sponsor, prima o durante l'esecuzione dell'appalto, procedere alla sostituzione del fornitore/ esecutore con altro soggetto in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso e dalla scheda tecnica del progetto, previa comunicazione al Comune.

Lo Sponsor si impegna ad adottare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le cautele, misure e provvedimenti necessari a garantire condizioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni, anche nei confronti di eventuali terzi collaboratori o soggetti dallo stesso coinvolti nella realizzazione dell'iniziativa/progetto.

Il personale impiegato e/o gli incaricati dovranno essere specializzati in relazione alle prestazioni da svolgere.

Il rapporto di lavoro con il personale dipendente o incaricato dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili, l'esercizio delle attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto di lavoro o collaborazione o rapporto contrattuale in generale con soggetti terzi.

Il ruolo di committente nei confronti dei suddetti professionisti viene assunto esclusivamente dallo Sponsor, con esclusione di ogni responsabilità da parte dell'Amministrazione comunale per quanto attiene al pagamento dei corrispettivi professionali ed eventuali inadempienze nei confronti del personale dipendente.

Gabinetto del Sindaco
Area Affari Generali

In ogni caso i professionisti, nominativamente indicati, saranno personalmente responsabili, in solido con lo Sponsor, nei confronti dell'Amministrazione comunale per i vizi delle opere realizzate ai sensi del Codice Civile, laddove rispettivamente riconducibili alla fase di progettazione e/o messa in opera/realizzazione.

Lo sponsor è obbligato a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori le norme del Codice di comportamento approvato dal Comune di Milano e vigente di tempo in tempo nel periodo di esecuzione del contratto medesimo. Il Codice è reperibile sul sito web del Comune alla Sezione Amministrazione trasparente - Disposizioni generali - atti generali -

Art. 8 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.

Lgs. n. 50/2016, lo Sponsor ha prestato la cauzione di euro _____
mediante fideiussione bancaria / assicurativa n. _____ rilasciata il
_____ da _____ depositata in atti del Comune di Milano.

La cauzione definitiva dovrà prevedere rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale; escussione a semplice richiesta scritta dal Comune e pagamento entro 15 giorni; rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, primo e secondo comma, del Codice Civile; svincolo esclusivamente dietro espressa liberatoria rilasciata per iscritto all'Azienda o restituzione dell'originale della garanzia.

La garanzia dovrà essere ricostituita al suo valore iniziale ad ogni eventuale suo utilizzo.

Art. 9 - RESPONSABILITA' E MANLEVA

Lo Sponsor è responsabile nei confronti del Comune e dei soggetti terzi di eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, arrecati a cose o persone per tutto il periodo di durata contrattuale, nonché nell'espletamento di tutte le attività inerenti o comunque collegate o connesse all'esecuzione del presente contratto, oltre che arrecati al nome, all'immagine ed alla reputazione del Comune di Milano, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti o collaboratori e di eventuali altri soggetti con cui abbia rapporti finalizzati all'esecuzione del presente contratto.

Lo Sponsor si impegna in tali casi a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento, nonché da eventuali azioni di terzi.

Gabinetto del Sindaco
Area Affari Generali

Lo Sponsor è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) per danni causati a terzi, compreso anche il personale dell'Amministrazione, a cose/materiali/opere/danni al Palazzo o spazio pubblico, che dovrà avere un massimale per ogni sinistro non inferiore a € 1.000.000,00.

In alternativa alla stipula della polizza che precede, lo Sponsor potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le prestazioni svolte per conto dell'Amministrazione Comunale per il presente contratto.

Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale anticipatamente all'avvio delle prestazioni, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del contratto.

La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche danni causati dalle Ditte che collaborano con lo Sponsor, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata **sino alla data contrattualmente prevista** per il termine del presente contratto.

Art. 10 - CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del contratto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, nonché la piena osservanza di tutte le norme vigenti ed in particolare di quelle in materia di lavoro, di sicurezza e di igiene ambientale.

A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà:

- utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate in relazione alla specificità delle prestazioni;
- effettuare sopralluoghi, ispezioni e accessi a qualsiasi area/mezzo relativi alle attività svolte dallo sponsor;
- effettuare controlli sul personale impiegato.

Lo sponsor, previa intimazione scritta dell'Amministrazione comunale, inviata via pec, è obbligato, nel termine ivi assegnato, a porre in essere tutte le azioni correttive eventualmente anche indicate dall'Amministrazione comunale e a sostituire le manovalanze ritenute inadeguate all'espletamento delle attività loro assegnate.

Gabinetto del Sindaco
Area Affari Generali

L'Amministrazione si riserva sempre la facoltà di eseguire in economia o affidare a terzi - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dallo sponsor, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Gli oneri sostenuti se non pagati spontaneamente dallo sponsor saranno prelevati dalla garanzia definitiva.

Durante le operazioni di collaudo, l'Amministrazione si riserva la nomina di un proprio soggetto referente per la partecipazione alle operazioni medesime ai fini esclusivi di controllo del corretto adempimento di tutte le attività.

Art. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

Nei casi di modificazioni soggettive che comportino cessioni di aziende e atti di trasformazione, fusione e scissione relative allo sponsor si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 12 - PENALI

Per ogni inadempimento agli obblighi contrattuali l'Amministrazione potrà applicare, previa contestazione scritta via pec e concessione di un termine minimo di 7 giorni per le controdeduzioni, una penale giornaliera da un minimo di €00 sino ad un massimo del 10% del valore del contratto.

L'importo della penale terrà conto della gravità dell'inadempimento e delle sue conseguenze economiche e del potenziale danno di immagine all'Amministrazione e alla Città di Milano, nonché del comportamento recidivo e di quello di ravvedimento operoso.

È salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, nonché di tutte le eventuali azioni in tema di risoluzione in danno del contratto. Le somme relative alle penali comminate saranno prelevate dalla cauzione costituita e di cui al precedente articolo 8).

Art. 13 - RISOLUZIONE IPSO JURE E RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere ipso jure ex art. 1456 Codice Civile il presente contratto, mediante comunicazione via pec e senza necessità di costituzione in mora da parte dell'Amministrazione comunale, nei seguenti casi:

Gabinetto del Sindaco
Area Affari Generali

- a) grave errore nella progettazione;
- b) grave errore o negligenza nella fornitura/ messa in opera/ esecuzione;
- c) grave inadempienza contrattuale giudicata dall'Amministrazione lesiva dell'immagine dell'Amministrazione comunale e della coerenza con le policy della Città o che abbia arrecato grave danno a terzi;
- d) ritardo non motivato, superiore a 30 giorni, nell'inizio delle attività rispetto alle tempistiche indicate;
- e) cessione, anche parziale, del contratto;
- f) mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008);
- g) violazione delle disposizioni nelle transazioni finanziarie che non hanno consentito la piena tracciabilità, come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- h) accertata mancanza o sopravvenuta carenza dei requisiti dichiarati dallo Sponsor, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- i) nel caso in cui pervenga comunicazione antimafia interdittiva;
- j) qualora la sponsorizzazione oggetto del presente contratto generi conflitti di interesse tra l'attività istituzionale dell'Amministrazione e quella dello Sponsor. In questo caso il rapporto si intende risolto, fatti salvi: l'esperimento di un tentativo di soluzione del conflitto, a salvaguardia dell'interesse pubblico; i diritti maturati dalle parti al momento della risoluzione;
- k) qualora situazioni/cause eccezionali non consentano allo Sponsor l'assolvimento dei propri impegni.

Fuori dai casi sopra previsti, è sempre salva la facoltà del Comune di Milano di risolvere il contratto per inadempienza, previa diffida ad adempiere nel termine di gg. 30, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile.

Il Comune, accertato che i comportamenti dello Sponsor concretino inadempimento alle obbligazioni di contratto, formula la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza presentazione di alcunché, si dispone la risoluzione per inadempienza del contratto.

La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dal Comune.

Art. 14 - RECESSO DELLE PARTI

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico non preventivabile al momento della stipula del presente contratto, qualora per

Gabinetto del Sindaco
Area Affari Generali

ragioni di pubblico interesse ed utilità sia necessario avviare interventi tali da modificare la destinazione d'uso degli spazi oggetto del presente contratto.

La comunicazione sarà trasmessa via pec con preavviso di almeno 30 giorni.

Qualora il recesso avvenga durante l'esecuzione dei lavori, allo sponsor sarà dovuto un indennizzo corrispondente alle prestazioni già eseguite a cui sarà applicato il ribasso medio di aggiudicazione delle gare di appalto lavori del Comune di Milano degli ultimi 5 anni.

Allo sponsor sarà dovuto un indennizzo corrispondente al valore delle attività eseguite al quale sarà applicato il ribasso medio di aggiudicazione delle gare di appalto lavori del Comune di Milano degli ultimi 5 anni detratto il potenziale pubblicitario corrispondente al periodo del relativo sfruttamento, calcolato secondo il modello approvato dall'Amministrazione con deliberazione nr. 658 del 29/05/2020.

Lo sponsor ha facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione via pec, con preavviso di almeno 30 giorni dalla data di effettivo recesso, qualora per comprovate ragioni di forza maggiore non imputabili allo stesso, comunichi l'impossibilità di sostenere la prestazione in argomento, giustificando e comprovando la propria impossibilità con motivazioni che lo sollevino da responsabilità proprie.

Nulla è dovuto allo Sponsor per indennizzo o rimborso spese a nessun titolo e ragione.

Lo sponsor potrà recedere con le modalità di cui al precedente capoverso, anche quando gli Enti competenti, nel corso del contratto, dovessero impartire prescrizioni o limitazioni non sostenibili sotto il profilo economico finanziario e tali da pregiudicare l'equilibrio del presente contratto. Nulla è dovuto allo Sponsor per indennizzo, compenso o risarcimento per le prestazioni sino a quel momento eseguite.

Lo Sponsor prima della comunicazione di inizio attività, potrà recedere dal presente contratto con comunicazione da trasmettere all'Amministrazione comunale tramite posta elettronica certificata pec, nessun indennizzo, compenso o risarcimento spetterà in tal caso allo Sponsor, neppure per le spese di progettazione nel frattempo sostenute, mancato utile di impresa o quant'altro. In tal caso il Comune incamererà la cauzione prevista.

Art. 15 - CLAUSOLA DI RIEQUILIBRIO CONTRATTUALE

Il contratto di sponsorizzazione è soggetto alla verifica triennale della permanenza della congruità del suo valore. La congruità avrà come parametro di calcolo il TIR.

Gabinetto del Sindaco
Area Affari Generali

Il riequilibrio dovrà essere effettuato ogni qual volta tale valore superi del 33% di quello previsto nel piano economico finanziario presentato in sede di proposta.

Art. 16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Lo sponsor autorizza, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dell'articolo 13 Regolamento UE n. 2016/679, il trattamento dei dati personali nell'ambito di tutte le attività connesse direttamente ed indirettamente al contratto.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milano. I dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari) sono trattati dal Comune di Milano nell'ambito dell'esecuzione del proprio compito di interesse pubblico, o comunque connesso all'esercizio dei propri pubblici poteri, per l'espletamento del procedimento e delle attività, connesse e strumentali, alla gestione del presente contratto.

Lo Sponsor prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet <http://www.comune.milano.it> - sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 17 - IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, oneri, imposte e l'eventuale registrazione, tasse di registrazione inerenti e conseguenti alla stipula, modifica/integrazione ed esecuzione del presente contratto, sono a carico dello Sponsor.

Art. 18 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie afferenti l'esecuzione, l'interpretazione del presente contratto e/o connesse direttamente ed indirettamente al medesimo, il Foro competente è quello esclusivo di Milano.

Art. 19 - DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO

La sottoscrizione del presente contratto da parte dello sponsor equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della normativa vigente e dei Regolamenti applicabili alla materia oggetto del presente contratto.

Per quanto non qui previsto si fa rinvio alle Leggi, Regolamenti comunali vigenti di tempo in tempo ed applicabili alla materia regolata dal presente contratto. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo

Gabinetto del Sindaco
Area Affari Generali

conto delle finalità perseguite ed in ogni caso trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del C.C..

Art. 20 - REGISTRAZIONE

Il presente contratto, composto da n. ... pagine, è redatto in due originali sarà registrato solo in caso d'uso.

Tutte le spese imposte e tasse inerenti la stipulazione e all'eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dello Sponsor.

Letto, approvato e sottoscritto.
Milano, lì

Per lo Sponsor -----
Dott. -----
(firmato digitalmente)

Per il Comune di Milano
Dott. _____
(firmato digitalmente)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si danno per ritrascritti letti ed approvati doppiamente i seguenti articoli:

**Art. 8 - GARANZIA DEFINITIVA Art. 11 -CESSIONE DEL CONTRATTO Art. 13 -
RISOLUZIONE IPSO JURE E RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA Art. 14 - RECESSO DELLE
PARTI Art. 15 - CLAUSOLA DI RIEQUILIBRIO CONTRATTUALE Art. 18 - CONTROVERSIE**

Per lo Sponsor
Dott. -----
(firmato digitalmente)

Imposta di bollo assolta con marche da bollo identificativi :

n. _____ del _____
n. _____ del _____